

# Studi di settore 2016

**PERIODO D'IMPOSTA 2015**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

## **Istruzioni**

### **Quadro A - Tipologia 1**

**ATTENZIONE**

Il contribuente, per la compilazione di questo quadro, deve fare riferimento alle presenti istruzioni salvo che non sia previsto diversamente nelle istruzioni specifiche relative al modello degli studi di settore da compilare.

**QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ**

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

**Per la compilazione del "numero giornate retribuite" del personale addetto all'attività si dovrà fare riferimento, per i soggetti indicati nei modelli di denuncia inviati all'Ente Previdenziale, al numero complessivo di giornate retribuite desumibile in quelli relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello (negli altri casi si farà riferimento ai registri e ad altra documentazione in materia).**

Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

**In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero", è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.**

Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

**ATTENZIONE**

Le informazioni relative all'attività inerente la qualifica di socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo "Soci amministratori" indipendentemente dalla natura del relativo rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri rigi del presente quadro.

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Si fa presente, inoltre, che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, ai lavoratori a domicilio, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:
  - per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente e ai lavoratori a domicilio, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
  - per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, desumendolo dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello;
  - per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello. Come già chiarito al rigo precedente per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d'imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che prestano la loro attività nell'impresa;
- nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione e dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 del codice civile;
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero dei soci amministratori;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero dei soci non amministratori. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nei **righi A06, A07, A08, e A10**, nella **seconda colonna**, la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo. Tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005 e al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006;
- nel **rigo A09**, nella **seconda colonna**, la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, per le quali non è previsto un corrispettivo. Si precisa che la percentuale è pari al rapporto tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento del totale delle attività sopra dette e quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005, al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22/06/2006, al paragrafo 10.2 della circolare n. 44/E del 29/05/2008, al paragrafo 6.1 della circolare n. 34/E del 18/06/2010, ai paragrafi 2.3 e 5.1 della circolare n. 30/E del 28/06/2011 e ai paragrafi 2.5 e 5.2 della circolare n. 30/E del 11/07/2012;
- nel **rigo A11**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che devono essere indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01;
- nel **rigo A12**, il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati. Non devono essere computati i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come, ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc..

Si precisa che nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non venga effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina. Pertanto, ad esempio, un'impresa che ricorra alla Cassa Integrazione Guadagni per un lavoratore dipendente assunto a tempo pieno, che effettua la prestazione lavorativa articolata su 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, nel caso in cui intenda ridurre l'orario di lavoro del dipendente di 3 ore al giorno per un totale di 4 settimane nell'anno, indicherà 8, nel presente rigo, che corrisponde al numero complessivo di giornate di sospensione risultanti dal rapporto tra il numero complessivo di ore di sospensione nelle 4 settimane (60) e le 8 ore giornaliere di lavoro.

Per maggiori chiarimenti sulle modalità di calcolo delle giornate di sospensione dall'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 5.2 della circolare n. 23/E del 22/06/2006 e al paragrafo 1.4 dell'allegato 3 della circolare n. 38/E del 12/06/2007.

Si precisa altresì che il numero da indicare deve essere già stato computato nel numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale dipendente, indicato nei righi da A01 ad A03.